

# LE NOVITA' DEL MODELLO UNICO SC 2014

Formazione Autoprodotta ODCEC Perugia – 23 maggio 2014

Dott.ssa Silvia Maticchioni

Le principali novità che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa e la compilazione del modello Unico SC 2014 sono:

- Il visto di conformità per compensazioni superiori a € 15.000 anche per i crediti Irpef, Ires, Irap, addizionali e imposte sostitutive
- L'abrogazione del quadro EC, relativo all'indicazione dei dati del riallineamento dei valori civili e fiscali
- La deducibilità dell'IMU ai fini IRES
- La disciplina della deducibilità dei costi auto
- La disciplina della deducibilità delle perdite su crediti (D.L. 83/2012 e Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013)
- La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni
- La deduzione ACE
- La disciplina delle società di comodo (D.L. 138/2011)
- La possibilità di correggere gli errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di competenza
- La modifica del quadro RS con l'introduzione di nuovi prospetti e specifiche sezioni
- Il trasferimento della residenza all'estero e l'istituzione del nuovo quadro TR

# FRONTESPIZIO

## VISTO DI CONFORMITA'

Solo in caso di compensazione orizzontale  
(ad es. **no** visto per compensare il saldo Ires  
con i relativi acconti)

Il limite di € 15.000 è riferibile ai crediti  
emergenti dalla singola tipologia di  
dichiarazione

La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto l'obbligo,  
a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31  
dicembre 2013, di apporre in dichiarazione il  
visto di conformità in presenza di crediti  
Irpef/Ires/Irap, per ritenute alla fonte e imposte  
sostitutive di importo superiore a € 15.000

Non è richiesta la preventiva presentazione  
della dichiarazione, a differenza di quanto  
avviene con riferimento all'IVA

Per i crediti derivanti da dichiarazioni  
precedenti, compensazione libera fino  
all'invio della nuova dichiarazione

# FRONTESPIZIO

## VISTO DI CONFORMITA'

La sezione «Visto di Conformità» dovrà essere compilata con il codice fiscale del professionista o del CAF in presenza di crediti Irpef/Ires/Irap, per ritenute alla fonte e imposte sostitutive di importo superiore a € 15.000.



<b>VISTO DI CONFORMITÀ</b> Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

Analogo quadro è inserito nella dichiarazione Irap.

# FRONTESPIZIO

## VISTO DI CONFORMITA'

Nel caso in cui il visto venga apposto dall'organo che esercita il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis del c.c., bisognerà invece barrare la casella «Attestazione» presente nel riquadro «Firma della dichiarazione»



FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Attestazione

Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):

RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RJ	RU	RV	RX	RZ	FC	TR	CE	TN	GN	GC
<input type="checkbox"/>																			

N. moduli IVA

Invio avviso telematico all'intermediario 
 Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario

Situazioni particolari	Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE
<input type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
<input type="checkbox"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	

# QUADRO RF

## ABROGAZIONE DEL QUADRO EC

- E' stato abolito il quadro EC, che accoglieva gli importi residui delle eccedenze extracontabili pregresse e i relativi decrementi dell'anno.
- In Unico SC 2014 andrà indicato esclusivamente il dato relativo ai decrementi nel rigo RF6

Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE					,00
	RF5	B) PERDITA					,00
	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI	Ammortamenti	Altre rettifiche	Accantonamenti		
			1	2	3	4	

# QUADRO RF

## DEDUZIONE IMU – L. 147/2013 Art. 1, c. 715 e 716

Dal reddito di  
impresa e di lavoro  
autonomo

Si deduce l'imposta municipale  
propria nella misura del 20%.  
Per il periodo di imposta 2013,  
la deducibilità è elevata al 30%.

Solo IMU relativa agli immobili  
strumentali per natura (A10, B, C,  
D, E) e per destinazione (restano  
ad es. esclusi i beni merce).

L'IMU rimane  
indeducibile ai fini  
IRAP.

# QUADRO RF

## DEDUZIONE IMU – L. 147/2013 Art. 1, c. 715 e 716

Può formare oggetto di deduzione soltanto l'imposta dovuta a partire dall'anno 2013



Vale il criterio di CASSA



È deducibile l'IMU 2013 se versata e non l'IMU 2012 versata nel 2013



Può generare in bilancio la fiscalità differita

# L'IMU IN DICHIARAZIONE

RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) ,00

Tra le variazioni in aumento (RF16) si indica l'IMU imputata a conto economico

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	37
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
									,00	

Tra le variazioni in diminuzione (RF55 codice 38) si indica il 30% dell'IMU versata

# QUADRO RF

## DEDUZIONE COSTI AUTO – RF18

A partire dal 2013 il nuovo limite di deducibilità dei costi autovetture:

Scende dal 40% al **20%** per le autovetture ad uso promiscuo sempre nei limiti del costo veicolo pari a € 18.075,99

Scende dal 90% al **70%** per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti

# DEDUCIBILITA' COSTI AUTO

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>LIMITE COSTO</b>	<b>PERCENTUALE DEDUCIBILITA'</b>
Auto esclusiva. strumentale	Nessuno	100%
Auto ad uso pubblico	Nessuno	100%
Autocarro	Nessuno	100%
Auto ad uso aziendale	18.075,99	20%
Auto aziendale a noleggio	3.615,20	20%
Auto del professionista	18.075,99	20%
Auto agente di commercio	25.822,84	80%
Auto in uso al dipendente	Nessuno	70%
Auto a noleg. in uso al dip.	Nessuno	70%

# LEASING AUTO

<b>Autovettura</b>	<b>Deducibilità</b>	<b>Limite costo</b>	<b>Durata minima</b>
Strumentale	100%	Nessuno	32 mesi
Uso pubblico	100%	Nessuno	32 mesi
Uso promiscuo	20%	18.075,99	48 mesi
Agenti e rappresentanti	80%	25.822,84	48 mesi
Uso dipendenti	70%	Nessuno	32 mesi

# QUADRO RF

## PERDITE SU CREDITI – RF19

Ai sensi dell'art. 101, c. 5 Tuir, le perdite su crediti sono deducibili se risultano:

Da elementi certi e precisi

In ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis del RD n. 267/1942

# DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE E ELEMENTI CERTI E PRECISI

diritto alla  
riscossione del  
credito  
prescritto

Situazione di  
insolvenza non  
temporanea del  
debitore  
(irreperibilità del  
debitore, esito  
negativo di  
azioni esecutive,  
comprovata  
antieconomicità  
dell'azione di  
recupero)

Realizzo o  
estinzione del  
credito  
(cessione del  
credito a titolo  
definitivo,  
transazione con  
il debitore con  
riduzione  
definitiva  
dell'importo,  
atto di rinuncia  
al credito)

Credito di  
modesta entità  
con un periodo  
decorso di  
almeno sei mesi  
dalla scadenza  
di pagamento  
del credito  
stesso

Cancellazione  
dei crediti dal  
bilancio operata  
in applicazione  
dei principi  
contabili (art. 1,  
c. 160, lett. b)  
Legge di  
Stabilità 2014  
con effetto dal  
2013)

# PERDITE SU CREDITI – MODESTA ENTITA'

Il credito si considera di modesta entità quando:

- Ammonta ad un importo non superiore a € 5.000 per le imprese di più rilevanti dimensioni (volume d'affari non inferiore a 150 mln di euro)
- Ammonta ad un importo non superiore a € 2.500 per le altre imprese

La Circ. 26/E del 2013 ha precisato che bisogna far riferimento al valore nominale del credito, considerando anche l'IVA. Non assumono invece rilevanza gli interessi di mora e gli oneri accessori.

Inoltre, in presenza di più posizioni creditorie nei confronti del medesimo soggetto debitore, la modesta entità può essere considerata in relazione al singolo credito.

# RIVALUTAZIONE DEI BENI E DELLE PARTECIPAZIONI

## AMBITO SOGGETTIVO

- La norma si riferisce espressamente ai soggetti indicati nell'articolo 73, c. 1, lett. a) e b) del Tuir e cioè **società di capitali residenti, enti e trust residenti che esercitano attività commerciali**
- ...ma per analogia l'ambito applicativo è esteso anche **alle società di persone e soggetti equiparati (escluse le società semplici) e agli imprenditori individuali, ai soggetti non residenti per l'attività svolta in Italia ... sia in contabilità ordinaria che semplificata**

# RIVALUTAZIONE DEI BENI E DELLE PARTECIPAZIONI AMBITO OGGETTIVO

Oggetto di  
rivalutazione

- Beni materiali
- Beni immateriali
- Partecipazioni di controllo o di collegamento

Non sono  
rivalutabili

- Gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa
- L'avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari (denaro, crediti)
- Partecipazioni non di controllo o di collegamento

I beni oggetto di rivalutazione devono risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2012

La rivalutazione deve essere effettuata per categorie omogenee di beni

La rivalutazione va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio 2013

Il valore del bene da rivalutare deve essere determinato con il criterio economico (il valore non può superare quello attribuibile al bene) e con il criterio di mercato (il valore non può superare quello corrente)

# CATEGORIE OMOGENEE – TIPOLOGIE DI BENI

## Beni materiali ammortizzabili (esclusi immobili e mobili registrati):

- sulla base dell'aliquota di ammortamento e per anno di acquisizione

## Immobili, distinti in

- Aree fabbricabili con la stessa destinazione urbanistica;
- Aree non fabbricabili
- Fabbricati non strumentali
- Fabbricati strumentali per destinazione
- Fabbricati strumentali per natura

## Beni mobili iscritti in pubblici registri, distinti in

- Veicoli
- Aeromobili
- Navi

## Partecipazioni, distinte in:

- Azioni (per ciascun soggetto emittente e suddivise in ordinarie, privilegiate, ...)
- Quote (per ciascuna società controllata/collegata)

# EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE

---

La rivalutazione oggetto di analisi NON può avere rilevanza esclusivamente civilistica.

---

È pertanto obbligatorio il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del **16%** per i beni ammortizzabili e del **12%** per i beni non ammortizzabili.

---

I nuovi valori e i conseguenti benefici in termini patrimoniali emergono già nel bilancio al 31.12.2013, mentre ai fini fiscali gli effetti decorreranno dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (2016). In caso di alienazione (e operazioni simili) il riconoscimento fiscale ci sarà dopo un ulteriore anno (2017)

# MODALITA' DI RIVALUTAZIONE

- La rivalutazione può avvenire secondo tre modalità alternative:
  1. Rivalutazione del solo costo storico
  2. Rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento
  3. Riduzione del fondo ammortamento
- Il saldo attivo di rivalutazione (differenza tra il maggior valore attribuito al bene e l'imposta sostitutiva dovuta) può essere, in tutto o in parte, affrancato con pagamento di un'imposta sostitutiva pari al **10%**.

# ESEMPIO N. 1

## RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO

- Rivalutazione di un immobile strumentale:
  - Costo storico € 100.000
  - Fondo amm.to € 80.000
  - Valore da rivalutare € 50.000
- Effetti:
  - a) Allungamento della vita del bene
  - b) Possibili quote contabili superiori a quelle fiscali

## ESEMPIO N. 2

### RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO E DEL FONDO AMMORTAMENTO

- Rivalutazione di un immobile strumentale:
  - Costo storico € 100.000
  - Fondo amm.to € 80.000
  - Valore economico € 70.000
- Devo rivalutare il bene fino a € 350.000 ed il fondo fino a € 280.000
- Effetti:
  - a) Rimane invariato il periodo di ammortamento
  - b) Problema del valore di sostituzione o valore di mercato che, se inferiore a € 350.000, può inficiare il bilancio

# ESEMPIO N. 3

## RIDUZIONE DEL FONDO AMMORTAMENTO

- Rivalutazione di un immobile strumentale:
  - Costo storico € 100.000
  - Fondo amm.to € 80.000
  - Valore economico € 70.000
- Devo diminuire il fondo di € 50.000
- Effetti:
  - a) Beneficio di stanziare di nuovo quote di ammortamento
  - b) Valido per eliminare ammortamenti troppo elevati

# QUADRO RQ

## LA RIVALUTAZIONE IN DICHIARAZIONE

SEZIONE XXI-A		Importo	Aliquota	Imposta
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	RQ71 Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1	16%	2
	RQ72 Rivalutazione dei beni non ammortizzabili		12%	
	RQ73 Rivalutazione delle partecipazioni		12%	

Valore di rivalutazione dell'immobile

Imposta sostitutiva  $50.000 \times 16\%$

SEZIONE XXI-B		Importo	Aliquota	Imposta
Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	RQ74 Maggiori valori dei beni ammortizzabili	1	16%	2
	RQ75 Maggiori valori dei beni non ammortizzabili		12%	
	RQ76 Maggiori valori delle partecipazioni		12%	
	RQ77 Totale imposte	Rata		

Totale delle imposte

# QUADRO RQ

## L'AFFRANCAMENTO IN DICHIARAZIONE

SEZIONE XXI-C Affrancamento		Importo	Aliquota	Imposta
RQ78	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1	10%	2
		,00		,00
RQ79	Imposta			Rata
				,00

Saldo da  
affrancare

Imposta sostitutiva  
 $50.000 \times 10\%$

Prima rata???

# QUADRO RS

## NOVITA' DEDUZIONE ACE

---

La Legge 147/2013 ha introdotto importanti novità che riguardano il coefficiente da utilizzare per calcolare la deduzione prevista per gli incrementi del capitale proprio investito.

---

Per gli anni di imposta **2011, 2012 e 2013** l'aliquota di rendimento nozionale è stata pari al **3%**.

---

Per il 2014 e seguenti, la percentuale avrebbe dovuto essere calcolata tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti per la compensazione del maggior rischio, così come definiti da apposito decreto ministeriale. Tale modalità di quantificazione è stata invece rinviata al 2017.

# QUADRO RS


## NOVITA' DEDUZIONE ACE

### DEDUZIONE ACE

- Coefficiente per il calcolo della detassazione fissato al **4%** per il **2014**, **4,5%** per il **2015** e **4,75%** per il **2016**
- **Definizione del coefficiente con apposito decreto ministeriale** sulla base dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, **rinvia al 2017**

# QUADRO RS

## SOCIETA' DI COMODO



Il prospetto relativo alle società di comodo era precedentemente collocato nel quadro RF.

Già il D.L. 138/2011 ha istituito una maggiorazione Ires del 10,5% a carico dei soggetti di comodo (sia quelli «non operativi» sia quelli in perdita sistematica): a tal fine va compilata la sezione XVIII del quadro RQ

A decorrere dal 2013 andrà inserito l'eventuale maggior valore (fiscalmente rilevante) per gli immobili rivalutati anche fiscalmente con D.L. 185/2008. Nel prospetto di calcolo, il maggior valore riguarderà soltanto l'esercizio 2013, mentre per i due esercizi precedenti andrà inserito il valore non rivalutato (Ris. 101/E del 20 dicembre 2013)

# **SOCIETA' DI COMODO**

## **VERIFICA CONDIZIONI DI OPERATIVITA'**

**1° TEST OPERATIVITA'**

**RICAVI EFFETTIVI** (somma dei ricavi, dell'incremento rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico)

>

**RICAVI PRESUNTI** (somma degli importi che risultano applicando ai titoli e alle partecipazioni, agli immobili e alle altre immobilizzazioni le percentuali previste)

**PERIODO DI OSSERVAZIONE: CIASCUN ESERCIZIO (AD ES. 2013)**

# VERIFICA CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

## 2° TEST OPERATIVITA'

La società è in **PERDITA FISCALE** per **3 esercizi consecutivi**

oppure

Per **2 periodi** è in **perdita** e nel **terzo** abbia dichiarato un **reddito inferiore** all'ammontare determinato ai sensi dell'art. 30 della Legge 724/1994


dunque

Per il **4° periodo di imposta** risulta **DI COMODO** (a prescindere dal calcolo in termini di ricavi)

**PERIODO DI OSSERVAZIONE: IL TRIENNIO PRECEDENTE (AD ES. PER IL 2013, TRIENNIO 2010-2012)**

# Articolo 30 c. 1 L. 724/1994

## CAUSE DI ESCLUSIONE



Operano per tutte le società di «comodo» e quindi sia che lo status derivi dal mancato superamento del test di operatività sia che derivi dalla condizione della perdita sistematica

### CAUSA ESCLUSIONE (art.30 lett. c) L. 724/94)

1. per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;
2. per i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta;
3. per le società in amministrazione controllata o straordinaria;
4. per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente;
5. per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
6. per le società con un numero di soci non inferiore a 50;
7. per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità;
8. per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
9. per le società che presentano valore della produzione (A) CE) superiore al TOT. A SP
10. per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
11. per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;
12. per le società consortili.

# Prov. 23681 del 14 febbraio 2008

Specifiche CAUSE DI DISAPPLICAZIONE




Operano solo in relazione alle **società di comodo** in quanto  
non hanno superato il test di operatività

**NON OPERATIVA/OPERATIVA AL TEST**  
**CAUSE DI DISAPPLICAZIONE (Prov. 14.02.2008)**

2. b) Società in stato di fallimento, liquidazione giudiziaria e coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria.
3. c) Società sottoposte a sequestro penale o confisca a seguito di determinate fattispecie penali in cui il Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario.
4. d) Società in cui immobili sono concessi in locazione a enti pubblici o locati a canone vincolato.
5. e) Società che determinano partecipazioni in: società non di comodo; società escluse dalla disciplina, anche a seguito di accoglimento dell'interpello; società collegate non residenti cui si applica l'art. 168, TUIR.
- 6 e 7 f) Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'interpello disapplicativo in relazione a un precedente periodo d'imposta. 7 (se esonerato dalla compilazione del prospetto)
99. a) Società in liquidazione volontaria, alle quali non risulta applicabile lo scioglimento/trasformazione agevolata, che, con **impegno assunto in dichiarazione dei redditi**, anno 2011 richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.
8. a) Società che esercitano esclusivamente attività agricola (2135 c.c.) e condizioni art. 2 D.Lgs. 99/2004.
9. b) Società i cui versamenti e ademp. sono sospesi per eventi calamitosi (anno in cui si verificano e successivo)

# Prov. 87956 del 11 giugno 2012

Specifiche CAUSE DI DISAPPLICAZIONE



Si applicano alle società che presentano lo status delle  
«perdite sistematiche»

## PERDITA SISTEMICA - CAUSA DISAPPLICAZIONE

(provv. 11.06.2012)

- 2 b) Società in stato di fallimento, liquidazione giudiziaria e coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria.
- 3 c) Società sottoposte a sequestro penale o confisca a seguito di determinate fattispecie penali in cui il Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario.
- 4 d) Società che detengono partecipazioni IMM FIN. in: società non di comodo; società escluse dalla disciplina, anche a seguito di accoglimento dell'interpello; società collegate non residenti cui si applica l'art. 168, TUIR.
- 5 e 6 e) Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'interpello disapplicativo in relazione a un precedente periodo d'imposta. 6 (se esonerato dalla compilazione del prospetto)
- 7 f) **MOL >0**
- 8 g) sospensione versamenti e ademp. eventi calamitosi (anno in cui si verificano e successivo)
- 9 h) perdita fiscale 2012 +/- importi prov. esenti/esclusi/rit. fonte tit. impost. o sost.
- 10 i) Società che esercitano esclusivamente attività agricola (2135 c.c.) e condizioni art. 2 D.Lgs. 99/2004.
- 11 l) **congrue e coerenti studi di settore**
- 12 m) società che si trovano 1° periodo di imposta
- 99 a) Società in liquidazione volontaria, alle quali non risulta applicabile lo scioglimento/trasformazione agevolata, che, con **impegno assunto in dichiarazione dei redditi**, precedenti di cancellarsi dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

- Da segnalare la **Risoluzione dell'AE n. 68 del 16 ottobre 2013**, con la quale è stato precisato che, ai fini dell'applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, in presenza di plusvalenze rateizzate in Unico, il risultato di periodo va determinato:
  - Per il periodo di imposta in cui viene realizzata la plusvalenza, incrementando il risultato fiscale di periodo dell'importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi;
  - Per i periodi di imposta successivi, riducendo il risultato fiscale di periodo dell'importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione e pari alla quota di plusvalenza rinviata
- Qualora, a seguito di tali variazioni, il contribuente non risulti più in perdita sistematica, andrà indicato il **codice 9** nella casella «**Soggetto in perdita sistematica**»


# QUADRO RS

## CORREZIONI ERRORI CONTABILI – da RS201 a RS230


Tale prospetto è utilizzato dai soggetti che, nel rispetto dei principi contabili, hanno proceduto alla correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nell'esercizio di competenza, la cui dichiarazione non è più emendabile.

Sotto il profilo fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Circ. 31/E del 24 settembre 2013 che è possibile per il contribuente recuperare la deducibilità dei costi, in passato non dedotti, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa e, a partire dal modello Unico 2014, mediante la compilazione dell'apposita sezione del quadro RS.

## ERRORI CONTABILI



Circolare n. 31/E del 24 settembre 2013



Il costo non dedotto o il ricavo non tassato devono rilevare nel periodo di corretta competenza fiscale, non quando sono contabilizzati in bilancio per porre rimedio all'errore commesso

**DEDUZIONE DI  
COSTI NON  
CONTABILIZZATI**

**DICHIARAZIONE  
INTEGRATIVA A FAVORE**  
anche qualora l'annualità  
oggetto di errore non sia  
più emendabile

**TASSAZIONE DI  
RICAVI NON  
CONTABILIZZATI**

**DICHIARAZIONE  
INTEGRATIVA A SFAVORE**  
per ciascuna delle  
annualità precedenti a  
quella ancora aperta

# CASO PRATICO

A ottobre 2014 la società Alfa Srl si accorge di non aver contabilizzato un costo di competenza del 2011 relativo a fatture da ricevere per € 500,00.

Il periodo di imposta 2011 evidenziava:

- Utile di esercizio pari a € 3.000,00
- Nessuna variazione in aumento e in diminuzione nel quadro RF
- Acconti versati pari a € 200.

Nel periodo di imposta 2012 si era determinata un'imposta a credito pari a € 100.

**Contabilmente**, nel bilancio 2014 la società dovrà rilevare:

Sopravvenienza passiva	a	Fornitori	500,00
------------------------	---	-----------	--------

Dovrà poi essere rilevato il credito Ires pari al 27,5% verso l'Erario derivante dalla corretta imputazione fiscale del costo 2011 per € 137,5:

Credito Ires	a	Sopravvenienza attiva	137,50
--------------	---	-----------------------	--------

- **Fiscalmente**, la società dovrà riliquidare autonomamente **Unico 2012** al fine di dedurre il costo non imputato per fatture da ricevere, da cui deriva un credito per eccessivo versamento Ires pari a € 137,50 e **Unico 2013** per poter riportare a nuovo il credito del periodo precedente.
- Infine, dovrà presentare la **dichiarazione integrativa di Unico 2014** dove esporrà il credito dei periodi precedenti e compilerà il quadro RS.
- In **Unico 2015** dovrà procedere alla ripresa a tassazione del componente negativo rilevato nel CE 2014 con una variazione in aumento nel quadro RF.



# Una riflessione....

Secondo la **Circolare 31/E** l'applicazione della disciplina in esame è circoscritta al caso di correzione di **errori contabili** definiti, in base ai principi contabili, come «...*conseguenza di un'impropria o mancata applicazione dei principi contabili o di errori matematici, di erronee interpretazioni dei fatti, di negligenza nel raccogliere tutte le informazioni necessarie...*»

Gli altri tipi di errori (quali ad es. erroneo utilizzo di crediti in compensazione, di perdite, ROL ...) possono essere sanati con lo stesso procedimento??? In tal senso la **Circolare n. 3/E** del 21/02/2014, par. 5 in materia di consolidato.

# QUADRO RS

## ALTRE NOVITA'

---

Il **prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive** da rateizzare e il **prospetto del capitale e delle riserve** sono stati spostati dal quadro RF al quadro RS. I contenuti sono rimasti i medesimi.

---

E' stata istituita una nuova sezione con cui, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, si adempirà all'obbligo di comunicazione del **mutamento** totale o parziale dei **criteri di valutazione** adottati nei precedenti esercizi (**rigo RS144**).

---

Nei righe da **RS150 a RS155** vanno indicate le **spese per interventi antisismici** per le quali è riconosciuta una detrazione del 65%, fino ad un importo non superiore a € 96.000 per unità immobiliare.

---

Un'altra nuova sezione è dedicata all'agevolazione prevista per gli **investimenti in start up innovative** e consistente nella deduzione del **20%** dei conferimenti effettuati in favore di tali società (con un tetto massimo di € 1.800.000 per ciascun periodo di imposta).

# QUADRO TR


## TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ALL'ESTERO

Il quadro TR è di nuova istituzione e va compilato a cura dei soggetti che esercitano imprese commerciali e che hanno trasferito la sede all'estero.

Ai sensi dell'art. 166, c. 1 del Tuir, il trasferimento all'estero (e perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi) costituisce realizzo, al valore nominale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, con rilevazione della conseguente plusvalenza.

In alternativa al regime ordinario di tassazione della plusvalenza (versamento dell'Ires dovuta – «exit tax»), il contribuente può optare per:

- La **sospensione del versamento** dell'imposta dovuta, che verrà invece corrisposta nell'esercizio di realizzo, ai sensi del Tuir, dei singoli elementi dell'azienda o del complesso aziendale trasferito;
- Il **versamento rateale dell'Ires**, anche relativa a ciascun cespite, in quote costanti in dieci esercizi.



A seconda della scelta operata, il soggetto interessato dovrà compilare il **rigo TR4** o il **rigo TR5**.